

FONTI				
TIPOLOGIA DELLE FONTI				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare CR previsti testi unici</p> <p><u>Art. 12</u> Consiglio esercita funzione legislativa e regolamentare</p> <p><u>Art. 35</u> Iniziativa regolamentare appartiene a ciascun consigliere e alla giunta</p> <p><u>Art. 36</u> Procedimento ordinario di approvazione regolamento</p> <p><u>Art. 37</u> Procedimento in commissione redigente e deliberante</p> <p><u>Art. 38</u> Emanazione, pubblicazione e vacatio</p>		<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare GR (salvo art. 16, comma 2, lett. <i>p</i>); indicati tipi di regolamento; previsti testi unici di riordino</p> <p><u>Art. 16, comma 2, lett. <i>p</i></u> CR approva reg. in materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione (vedi anche art. 43, comma 2)</p> <p><u>Art. 16, comma 3:</u> esclusa delega legislativa</p> <p><u>Art. 36, comma 1, lett. <i>b</i>:</u> Potestà regolamentare GR</p> <p><u>Art. 43, comma 2</u> Reg. consiliari di attuazione e integrazione in materia di legislaz. esclusiva delegata dallo Stato.</p> <p><u>Art. 43, commi 3 e 5</u> potestà regolamentare GR:</p>	<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare CR indicati tipi di regolamento; non previsti testi unici.</p> <p><u>Art. 27, commi 3 e 4 lett. <i>h</i> e <i>p</i></u> Potestà regolamentare CR</p> <p><u>Art. 59</u> Regolamenti di attuazione leggi regionali, di esecuzione ed attuazione in materia di legislazione esclusiva dello Stato in caso di delega della potestà regolamentare alla Regione, di attuazione ed esecuzione degli atti comunitari e degli accordi internazionali, di disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale. Se non approvati dal CR entro 60 gg. sono emanati con decreto presidente GR, previa deliberazione di GR, e pubblicati</p>	<p>Manca elenco fonti potestà regolamentare GR salvo x i reg. delegati alla Regione da leggi statali approvati da CR (v. art. 28, comma 4, lett. <i>n</i>); non elencati i tipi di regolamento previsti testi unici di riordino e coordinamento</p> <p><u>Art. 28, comma 4, lett. <i>n</i></u> CR delibera i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali; esprime parere sulla conformità degli altri reg. derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge</p> <p><u>Art. 49</u> Esclusa delega legislativa; possibile adozione d'urgenza da parte di GR di atti amministrativi in materie di competenza del CR, salvo ratifica di quest'ultimo; potestà regolamentare GR, salva la competenza del CR per i reg.</p>

FONTI				
TIPOLOGIA DELLE FONTI				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
<p><u>Art. 39, comma 2 (T.U.)</u> La legge, per materie determinate ed omogenee può prevedere la redazione di T.U. regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi. Approvati dal CR con sola votazione finale; possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso</p>		<p>regolamenti esecutivi, di attuazione e integrazione, di organizzazione dell' Amministrazione regionale, delegati (in materie di competenza esclusiva della Regione non riservate alla legge e sulla base della legge regionale di autorizzazione)</p> <p><u>Art. 43, comma 4</u> Regolamenti GR di attuazione ed esecuzione accordi internazionali e atti dell'U.E</p> <p><u>Art. 44: T.U. di riordino</u> CR può delegare GR a riordinare e coordinare in T.U. le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge di delega indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi, individua fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel T.U , approvato dal CR con unico voto</p>		<p>delegati alla Regione da leggi statali. regolamenti regionali cedevoli in materia di competenza degli enti locali.</p> <p><u>Art. 54 (T.U.)</u> Testi unici di coordinamento e di riordino. L'Assemblea può incaricare GR di predisporre progetto di T.U., indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine per concludere il riordino.</p>

FONTI				
TIPOLOGIA DELLE FONTI				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare GR salvi i regolamenti delegati dallo Stato (art. 23, comma 2, lett. o) indicati tipi di regolamento previsti testi unici</p> <p><u>Art. 14</u> Previsione potestà legislativa</p> <p><u>Art. 15</u> Previsione potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente, esclusiva regionale, esclusiva statale se delegata dallo Stato</p> <p><u>Art. 36, comma 3 (T.U.)</u> testi unici meramente compilativi, testi unici legislativi e di riordino normativo</p>	<p>Manca elenco fonti; potestà regolamentare ripartita tra GR e CR; indicati tipi di regolamento; non previsti testi unici.</p> <p><u>Art. 50 Potestà regolamentare comma 1:</u> GR competente: 1) x regolamenti di esecuzione e di attuazione di leggi regionali ed atti normativi comunitari, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendere entro 30 gg. ed il silenzio vale sì; <u>comma 2:</u> CR competente 1) x regolamenti delegati dallo Stato 2) x regolamenti di esecuzione ed attuazione di leggi statali</p>		<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare CR (art.21, comma 2, lett.a); potestà regolamentare GR nei casi espressamente previsti da ciascuna legge regionale (art. 28, comma 1, lett. b); indicati tipi di regolamento; previsti testi unici</p> <p><u>Art. 35 Potestà regolamentare</u> Potestà regolamentare del CR, salvo casi in cui le leggi regionali ne demandino approvazione alla GR. Regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato; regolamenti di attuazione degli atti dell'UE.</p> <p><u>Art. 32 (T.U.)</u> Testi unici di riordino e coordinamento delle norme regionali relative a settori organici</p>	

FONTI				
TIPOLOGIA DELLE FONTI				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p><u>Art. 47</u> Potestà regolamentare GR, salva la potestà consiliare x i regolamenti delegati dallo Stato in materia di legislazione esclusiva (vedi art. 23, comma 2, lett. o). Regolamenti esecutivi, di attuazione ed integrazione di leggi regionali, autorizzati (cioè di delegificazione autorizzati da apposita legge regionale in materia non riservata alla legge) di organizzazione e funzionamento delle strutture della GR, di attuazione di normativa comunitaria.</p>				

FONTI				
TIPOLOGIA DELLE FONTI				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Manca elenco fonti; potestà regolamentare GR, salvo che sia riservata dalla legge al CR (art. 27) indicati tipi di regolamento predisposizione di codici</p> <p><u>Art.26</u> esclusa delega legislativa.</p> <p><u>Art. 57</u> Deliberazione d'urgenza da parte di GR di atti amministrativi di competenza del CR, salvo ratifica entro 60 gg.</p> <p><u>Art. 27</u> <u>Esercizio potestà regolamentare</u> GR nelle materie di competenza legislativa regionale, salva espressa riserva al CR. Reg.di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e di atti dell'U.E, previo parere obbligatorio della commissione consiliare;</p>	<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare GR; indicati tipi di regolamento non previsti T.U.</p> <p><u>Art. 22, comma 2, lett. e)</u> CR: Regolamenti di organizzazione funzionale e contabile del consiglio</p> <p><u>Art. 44, comma 1</u> Potestà regolamentare GR; regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione, delegati, di delegificazione; parere preventivo obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni consiliari competenti; parere facoltativo del Consiglio di Stato (art. 44, comma 5)</p>	<p>Elenco fonti , esclusa delega di competenze potestà regolamentare GR indicati tipi di regolamento; previsti testi unici</p> <p><u>Art. 11, comma 8</u> Le competenze del CR non possono essere esercitate da GR né in via d'urgenza, né per delega</p> <p><u>Art. 39, comma 1</u> elenco fonti regionali:Statuto, leggi e regolamenti</p> <p><u>Art. 39, comma 2</u> Obbligo di motivazione per leggi e regolamenti</p> <p><u>Art. 42 Regolamenti</u> Potestà regolamentare GR, salvi i regolamenti delegati dallo Stato di competenza CR Regolamenti di attuazione di leggi regionali e degli atti e norme comunitarie, regolamenti delegati dallo Stato</p>	<p>Manca elenco fonti, potestà regolamentare GR indicati tipi di regolamento; previsti testi unici</p> <p><u>Art. 34</u> Esclusa delega legislativa</p> <p><u>Art. 39</u> Potestà regolamentare GR: Regolamento di esecuzione ed attuazione delle leggi regionali (previo parere obbligatorio della commissione consiliare) e di delegificazione (CR autorizza GR a disciplinare con regolamento singole materie, con legge che dispone norme generali regolatrici della materia e abrogazione delle disposizioni vigenti.</p> <p><u>Art. 43, comma 2, lett.j):</u> CR esercita potestà regolamentare delegata dallo Stato</p>	

FONTI				
TIPOLOGIA DELLE FONTI				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>reg. di delegificazione, previa legge di autorizzazione purché adottati in materia non di legislazione concorrente né riservata alla legge. CR nelle materie di competenza legislativa regionale nei casi espressamente previsti dalla legge; nelle materie di competenza esclusiva statale, se la potestà regolamentare è delegata alla Regione</p> <p><u>Art. 56, comma 1, lett. g)</u> GR ha facoltà, previa delega del CR conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal CR</p>		<p><u>Art. 63, comma 3</u> Fonti normative regionali cedevoli in materia di funzioni conferite agli enti locali</p> <p><u>Art. 44, comma 2</u> Testi unici legislativi e regolamentari per settori organici</p>	<p><u>Art. 40, comma 1</u> Testi unici legislativi e regolamentari di riordino e semplificazione di disposizioni riguardanti settori omogenei</p> <p><u>Art. 40 comma 5</u> T.U. delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate</p>	